



Pratica SUAP N. 2023/96
Prot. Rif. n. 14546/2023 del 27/07/2023
Diritti di segreteria assolti
Marca da bollo ID 012201799124215

**SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
PROVVEDIMENTO FINALE S.U.A.P. N. 30
VOLTURA PARZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PREMESSO CHE:

- la Ditta BETON CANDEO srl con sede legale a Padova, via Prima Strada n. 35 (int. C) è titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) adottata dalla Provincia di Vercelli con D.D. n. 629 del 16/03/2015 (rilasciata dal SUAP del Comune di Santhià con provvedimento n. 3/2015 del 14/04/2015) come modificata con D.D. n. 212 del 06/08/2018 (rilasciata dal SUAP del Comune di Santhià con provvedimento n. 8/2018 dell'11/09/2018) per l'attività svolta presso lo stabilimento situato nel Comune di Santhià – Località Cascina La Mandria Strada Statale 143 Vercellese relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex articolo 269 del D. Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo V della sezione II della parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- con il provvedimento di cui alla D.D. n. 629 del 16/03/2015 è stato altresì approvato il "Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" presentato in data 15/01/2015 contestualmente all'istanza di A.U.A. nel rispetto delle prescrizioni generali riportate nell'allegato D dello stesso provvedimento e del nulla osta idraulico rilasciato dall'Associazione Ovest Sesia per la realizzazione dello scarico che consente di allontanare le acque meteoriche nel Canale Navilotto La Mandria;
- in data 24/10/2018 è pervenuta da parte della Ditta, come previsto dall'art. 6 comma 1 del D.M. n. 69/2018 "Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso – Attuazione articolo 184-ter, comma 2, D. Lgs. 152/2006", una comunicazione volta all'aggiornamento del proprio titolo autorizzativo in conformità ai dettami del citato decreto;
- in data 16/10/2020 la Ditta ha trasmesso una comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.U.A., richiedendo:
 - la variazione dei quantitativi di rifiuti trattati da 20.000 t/a a 35.000 t/a;
 - la previsione, secondo le esigenze produttive, di stoccaggio dei lotti di granulati di conglomerato bituminoso prodotti, oltre che all'interno dell'area pavimentata, nelle aree esterne adiacenti (Est) a ridosso della siepe arborea in Lauro Cerasus che ha funzione di frangivento e di barriera visiva (altezza >4,5 m) – area individuata in stralcio planimetrico;
- con riferimento alla modifica sopra richiamata, la Provincia, con nota del 19/11/2020, ha preso atto favorevolmente delle modifiche comunicate specificando in particolare che "(...) lo stoccaggio dovrà comunque essere realizzato garantendo la separazione fisica tra il materiale depositato e il terreno naturale sottostante nonché tutte le cautele a tutela delle matrici ambientali coinvolte (...)".

VISTA la nota datata 27/07/2023 (PEC di ricevimento del Comune n. 14546 del 27/07/2023), con la quale la Ditta BETON CANDEO srl comunica di aver ceduto l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi esercitata

nella propria unità produttiva ubicata in loc. Cascina la Mandria del Comune di Santhià, autorizzata con il provvedimento A.U.A. n. 629 del 16/03/2015 e s.m.i., alla società NUOVA RECYCLING srl, chiedendo di incorporare dal citato provvedimento l'intera attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

PRESO ATTO CHE, con la nota succitata, la Ditta BETON CANDEO srl, con riferimento al provvedimento A.U.A. n. 629 del 16/03/2015 e s.m.i., ha precisato quanto segue:

- allegato A1 quadro emissivo (deve rimanere in capo a Beton Candeo Srl con l'esclusione dell'attività di recupero a caldo del CER 170302 alla quale Beton Candeo srl rinuncia). Si riferisce alle emissioni in atmosfera degli impianti per la produzione di conglomerati bituminosi (con e senza recupero di rifiuti) e per la produzione di calcestruzzo, ubicati nel piazzale industriale ribassato - 6 m dal p.c. circostante;
- allegato A2 quadro emissivo prescrizioni tecnico-gestionali per le emissioni convogliate e diffuse (deve rimanere in capo a Beton Candeo Srl fatto salvo le prescrizioni 24 e 25 26 delle emissioni diffuse che sono riferite all'impianto di recupero e quindi da trasferire alla Nuova Recycling srl e le successive prescrizioni dal 27 al 36 che essendo comuni ai due impianti, dovrebbero essere mantenute alle due società);
- allegato A3 Planimetria di stabilimento deve rimanere in capo ad entrambe le società (...);
- allegato B Prescrizioni specifiche in materie di reflui domestici (riportati nell'AUA 3/2015 e rimasti invariati nell'AUA 8/2018). Devono rimanere in capo a Beton Candeo srl in quanto si tratta degli scarichi al suolo dei servizi degli impianti di conglomerati bituminosi a caldo e di calcestruzzo;
- allegato C Prescrizioni specifiche in materia di rifiuti devono essere volturate interamente alla Nuova Recycling srl. (...) Beton Candeo non necessita più il recupero del CER 170302 per la produzione di conglomerati bituminosi a caldo poiché utilizzerà solamente granulati EoW ai sensi del DM 69/18 prodotti dalla Nuova Recycling srl o acquisiti nel mercato;
- allegato D prescrizioni specifiche in materie di acque meteoriche (riportati nell'AUA 3/2015 e rimasti invariati nell'AUA 8/2018). Tutte le acque delle superfici pavimentate dello stabilimento comprese quelle dell'area di 4000 mq dell'impianto di recupero, vengono convogliate in una vasca di recupero nel piazzale ribassato Beton Candeo srl, per essere recuperate nel processo produttivo del calcestruzzo e se in esubero, convogliate ad un impianto di trattamento e successivo scarico nel Canale Navilotto delle Mandrie; il tutto autorizzato con approvato Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche ed atto di concessione n° SC891 del 15/12/2017, sottoscritto con l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia per lo scarico delle acque trattate nel Canale Navilotto delle Mandrie (tale autorizzazione deve rimanere in capo a Beton Candeo Srl che con apposita scrittura privata con Nuova Recycling srl regolerà le responsabilità di quest'ultima nel convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento del proprio piazzale)".

VISTA l'istanza pervenuta in data 27/07/2023 (PEC di ricevimento del Comune n. 14545 del 27/07/2023), con la quale la Ditta NUOVA RECYCLING srl, con sede legale a Padova, via Prima Strada n. 35 (int. C) e sede operativa nel Comune di Santhià – Località Cascina La Mandria Strada Statale 143 Vercellese – CF/P.IVA 05542480289, chiede la voltura parziale dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 629 del 16/03/2015 e s.m.i. in capo alla Ditta BETON CANDEO srl in forza di cessione di ramo d'azienda.

CONSIDERATO CHE, nello specifico, sulla base di quanto indicato con la comunicazione e l'istanza sopra citate la Ditta NUOVA RECYCLING srl chiede di volturare la D.D. n. 629 del 16/03/2015 e s.m.i. per la sola parte dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.lgs 152/06 e s.m.i. comprensiva:

- delle attività di recupero (R13 e R5) del CER 170302 per la produzione di conglomerati bituminosi esclusivamente "a freddo", ai sensi del DM 69/2018, tramite utilizzo di impianto mobile da installare a campagne (secondo necessità) sul piazzale pavimentato;
- della presa d'atto della Provincia di Vercelli n. prot. 25228 del 19/11/2020 della modifica non sostanziale richiesta con la quale è stato aumentato il quantitativo annuo di rifiuti trattabili da 20.000 t/a a 35.000 t/a;
- delle relative emissioni diffuse dalla stessa prodotte (punti emissivi ED1 ed ED2) e dei punti di emissione E7 (linea bitume a freddo - silos mobile cemento) ed E8 (linea bitume a freddo – gruppo elettrogeno 60 kWt a gasolio);
- delle relative prescrizioni in materia di acque meteoriche (posto che l'impianto di trattamento acque rimane in capo alla Ditta BETON CANDEO srl);

VISTA l'ulteriore documentazione pervenuta alla Provincia:

- in data 10/08/2023, con la quale è stata trasmessa la planimetria aggiornata dello stabilimento per le parti di pertinenza della Ditta NUOVA RECYCLING srl;
- in data 21/08/2023, con la quale è stata trasmessa copia dell'atto di concessione n° SC891 del 15/12/2017 sottoscritto con l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia per l'allontanamento delle acque meteoriche nel Canale Navilotto della Mandria ed è stato confermato che non sono intervenute modifiche al Piano di prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche approvato con il provvedimento A.U.A. di cui alla D.D. n. 629 del 16/03/2015;

ATTESO che l'istruttoria concernente l'oggetto è stata assegnata al Servizio Rifiuti della Provincia;

VISTA la documentazione presentata a corredo dell'istanza di voltura dalla quale si evince che:

- la variazione è intervenuta in forza di cessione di ramo d'azienda;
- nulla è variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica a suo tempo inviata;

PRESO ATTO, inoltre, delle seguenti dichiarazioni rese dai titolari della Ditta NUOVA RECYCLING srl:

- che l'azienda rappresentata non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
- a pena detentiva per reati previste dalle norme a tutela dell'ambiente, non commutata in pena pecuniaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

ACQUISITA altresì dalla Provincia la comunicazione rilasciata dal Ministero dell'interno datata 02/08/2023 dalla quale si evince che, viste le risultanze della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, a carico della Ditta NUOVA RECYCLING srl non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

RILEVATO CHE ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

DATO ATTO che il responsabile del Servizio Rifiuti del Settore Ambiente e Territorio ha perfezionato l'iter istruttorio e che il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio – Arch. Veronica Platinetti, in qualità di responsabile del procedimento in questione ed in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

RITENUTO di poter procedere alla volturazione di parte dell'autorizzazione di cui D.D. n. 629 del 16/03/2015 e s.m.i., in relazione a quanto sopra specificato;

CONSIDERATO, inoltre, necessario redigere da parte della Provincia appositi Allegati A (Emissioni in atmosfera), C (rifiuti) e D (acque meteoriche) al fine di recepire le richieste di voltura in precedenza indicate e formalizzare comunicazione di adeguamento al DM 69/2018 comunicata il 24/10/2018 e la modifica non sostanziale comunicata il 16/10/2020 inerente la variazione dei quantitativi di rifiuti trattati e le aree di stoccaggio dei lotti di granulati di conglomerato bituminoso prodotti, in merito alla quale l'Amministrazione provinciale si è espressa con nota n. 25228 del 19/11/2020;

ATTESO CHE la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

PREMESSO CHE la pratica suddetta è stata registrata al Registro delle Pratiche S.U.A.P. con il numero 96/2023;

VISTI:

Il D.P.R. N. 160 del 07.09.2010 e s.m.i.;

Gli articoli 3, 10 e 20 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

La Circolare n. 3/ASC/AMD/SRI del 19.03.2012 del Presidente della Giunta Regionale avente ad oggetto: "Prime indicazioni di attuazione in ambito regionale del D.P.R. 160/2010";

L'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il PROVVEDIMENTO DI VOLTURA PARZIALE DELL'A.U.A. n. 826 del 05/09/2023 pervenuto dalla Provincia in data 11/09/2023, prot. n. 16715;

Per le motivazioni ivi indicate

DISPONE

- di **VOLTURARE** alla Ditta NUOVA RECYCLING srl la titolarità del "Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" di cui al Regolamento Regionale 1R/2006 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni generali riportate nell'allegato D al presente atto, che ne fa parte integrante e sostanziale;
- di **VOLTURARE** parzialmente alla Ditta NUOVA RECYCLING srl l'A.U.A. adottata con D.D. n. 629 del 16/03/2015 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni individuate negli Allegati A e C al presente atto, che ne fanno parte integrante e sostanziale;
- di **ATTRIBUIRE** alla Ditta NUOVA RECYCLING srl un nuovo numero di certificato di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti - N230098;
- che dalla data di notifica del provvedimento di voltura dell'A.U.A. da parte del SUAP al Gestore, il certificato di iscrizione - posizione n. N150062 - viene cancellato dal registro provinciale dei recuperatori di rifiuti in quanto sostituito dalla posizione n. N230098;

di fare salve le seguenti prescrizioni generali:

1. le attività devono essere svolte nel rispetto delle specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e delle prescrizioni riportate negli Allegati A, C e D alla presente autorizzazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
3. qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
4. in caso di variazione della titolarità della presente autorizzazione, il vecchio ed il nuovo gestore ne dovranno dare comunicazione almeno 30 giorni prima della variazione tramite il SUAP territorialmente competente;
5. la Ditta dovrà comunicare al SUAP competente per territorio la cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti;
6. la Ditta deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica (PCA) Comunale;
7. in caso di variazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCA) la Ditta dovrà dare attuazione a quanto previsto dall'art.14, comma 1 della L.R. n. 52/2000. La documentazione relativa dovrà essere trasmessa alla Provincia;
8. qualora, nell'arco della durata dell'autorizzazione (A.U.A.), la ditta effettui modifiche impiantistiche e/o installazione di nuovi o diversi macchinari che producano variazioni alle emissioni sonore, dovrà essere effettuata una nuova valutazione e/o verifica acustica, ai sensi del D.M. 16 marzo 1998 e/o della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 911616. Nel caso in cui si dovesse riscontrare un superamento dei limiti previsti, dovranno essere messe in atto tutte le procedure tecnico/operative necessarie al fine di ridurre le emissioni ed immissioni entro i limiti normativi e presentare apposito piano di risanamento acustico (bonifica acustica) alla Provincia e al Dipartimento ARPA di Vercelli;
9. l'autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
10. restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;
11. sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del gestore, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni;
12. la Ditta deve presentare, tramite SUAP, domanda di rinnovo almeno SEI mesi prima della data di scadenza dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
13. l'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
14. la mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative settoriali in materia ambientale;
15. per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia;

- di confermare le prescrizioni impartite con la D.D. n. 629 del 16/03/2015 e s.m.i. ove non in contrasto con il presente provvedimento, **compresa la durata di 15 anni dell'Autorizzazione Unica Ambientale a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP**;
- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Santhià;
- di dare inoltre atto che il presente provvedimento:
 - è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
 - è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis- comma 1 del D.Lgs 267/2000 (TUEL).

Dà atto, infine, a norma dell'articolo 3 u.c. della legge 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

- entro 60 giorni dalla notifica davanti al TAR;
- entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia del presente provvedimento unico sarà trasmesso per i profili di competenza agli Enti che sono intervenuti nel procedimento unico.

Allegati:

Allegato A Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera;

Allegato C Prescrizioni in materia di rifiuti;

Allegato D Prescrizioni in materia di acque meteoriche.

Santhià, lì 20/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SUAP

Arch. Alessandra Corradino

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio

ALLEGATO A

Prescrizioni specifiche in materia di emissioni diffuse in atmosfera

Ditta NUOVA RECYCLING SRL - Stabilimento Strada Statale 143 Vercellese - SANTHIÁ (VC)

- Il codice SIRA di stabilimento è **56308**
- Nello stabilimento sono presenti impianti che producono emissioni diffuse per la selezione fresato d'asfalto (EOW) (impianto mobile ED1), impianto mobile di produzione bitume a freddo (ED2), n. 1 silos mobile cemento (E7) e un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio con potenza termica paria a 60 kWt (E8).

Il presente allegato si compone di:

- SUBALLEGATO A1 - quadro emissivo
- SUBALLEGATO A2 - prescrizioni tecnico-gestionali
- SUBALLEGATO A3 - planimetria

Redattore: Istruttore direttivo tecnico dott.sa Paola Carello

SUBALLEGATO A1				
Sorgente di emissione	Provenienza	Tipo di emissione		Tipo di impianto di abbattimento
ED1	Impianto mobile di selezione fresato d'asfalto	emissioni diffuse		
ED2	Linea bitume a freddo: impianto mobile di produzione	emissioni diffuse		
E7	Linea bitume a freddo: n. 1 silos mobile cemento	lettera <i>m</i>) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: Impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1		Filtro statico
E8	Linea bitume a freddo: gruppo elettrogeno (60 kWt a gasolio)	lettera <i>bb</i>) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: Impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1		

SUBALLEGATO A2

Prescrizioni tecnico - gestionali per le emissioni diffuse

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) I punti emissivi in deroga E7 ed E8 devono essere provvisti di targhetta riportante il numero identificativo indicato nel suballegato A1.
- 2) La Ditta deve redigere un registro informatico in cui inserire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento presenti in stabilimento. Il registro dovrà essere reso disponibile alle autorità di controllo e dovrà essere dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, etc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.
- 3) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 4) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- 5) Le fasi di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti devono essere svolte in modo da limitare le emissioni diffuse, secondo le disposizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006.
- 6) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse anche di carattere odorigeno.
- 7) La Ditta dovrà comunicare, alla fine di ogni anno solare, il numero effettivo di ore di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza E8.
- 8) Non si prescrivono autocontrolli per i silos di stoccaggio associati ai punti di emissione E7 e per il gruppo elettrogeno associato al punto di emissione E8;
- 9) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere **verticale** verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI

Prescrizioni generali:

- 10) I silos di stoccaggio del cemento devono essere dotati di filtro statico (E7). Le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché le sostituzioni attuate sui presidi depurativi dei silos devono essere annotate in apposito registro.
- 11) Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e

richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

Impianto mobile di vagliatura di fresato d'asfalto:

- 12) L'impianto mobile di vagliatura di fresato d'asfalto deve essere dotato di sistema di nebulizzazione di acqua, al fine di contenere le emissioni diffuse durante tutte le fasi di lavorazione (carico, vagliatura, scarico).
- 13) Deve essere garantita la riserva idrica necessaria per il corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di nebulizzazione/bagnatura.
- 14) Deve essere prevista una verifica settimanale del corretto funzionamento dei sistemi di nebulizzazione/bagnatura installati. Gli esiti di tali verifiche, nonché gli esiti di ogni attività manutentiva ordinaria e straordinaria eseguita, devono essere inseriti in un apposito "Registro delle Manutenzioni" che deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo.

Movimentazione dei materiali:

- 15) Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.

Trasporti e viabilità:


- 16) Le vie di transito ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.
- 17) le superfici pavimentate di piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi dovranno essere mantenute pulite, con frequenza periodica programmata e, in caso di necessità, si dovrà provvedere alla rimozione del materiale polverulento ed al relativo lavaggio con eventuale ausilio di specifici mezzi (motoscopa ec..).
- 18) le superfici non pavimentate soggette a movimentazione e transito di automezzi, dovranno essere mantenute umide provvedendo alla bagnatura sia automatica che manuale.
- 19) Deve essere garantita la riserva idrica necessaria per il corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di bagnatura sia manuali che automatici.
- 20) Deve essere prevista una verifica settimanale del corretto funzionamento dei sistemi di bagnatura sia manuali che automatici installati in stabilimento. Gli esiti di tali verifiche, nonché gli esiti di ogni attività manutentiva ordinaria e straordinaria eseguita, devono essere inseriti in un apposito "Registro delle Manutenzioni" che deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo.
- 21) I camion carichi devono essere muniti di telone e all'interno dello stabilimento deve essere rispettato il limite di velocità dei 30 km/h, segnalato da adeguata cartellonistica in entrata e in uscita dallo stabilimento.

Cumuli di stoccaggio:

- 22) Nella movimentazione dei materiali polverulenti dovrà essere mantenuta in modo automatico un'adeguata altezza di caduta sui cumuli di stoccaggio; nel caso in cui non fosse possibile variare in maniera automatica l'altezza di caduta sui cumuli, deve essere prevista la possibilità di utilizzare tubi flessibili di scarico al fine di contenere le emissioni diffuse.
- 23) Dovrà essere assicurata, per il materiale trasportato nei tubi flessibili di scarico o nei nastri trasportatori, la più bassa velocità tecnica.

SUBALLEGATO A3

Planimetria di stabilimento



ALLEGATO C - Prescrizioni specifiche in materia di rifiuti

1. L'impresa risulta iscritta al Registro provinciale delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06, per cui gli è stato attribuito il n. **N230098**, che viene ricompreso nel presente atto.
2. L'attività di recupero rifiuti viene svolta sul mappale 198 (produzione conglomerati bituminosi a freddo – R5; messa in riserva – R13) al foglio 33 al NCEU del PRG del Comune di Santhià.
3. L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Codice E.E.R.	Attività di recupero <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Operazione di recupero (Allegato C parte IV D.Lgs 152/06)	Capacità massima di stoccaggio istantaneo [t]	Quantitativo annuale ritirato [t/a]
7.6. conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	7.6.3 lettera a) produzione conglomerato bituminoso vergine <u>a freddo</u> (R5) 7.6.3 lettera c) Produzione di materiale per costruzione stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5.2.1998	R13 – R5	20.000	35.000

4. La classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la **numero 3**.
5. La suddetta attività va esercitata nel rispetto della configurazione impiantistica autorizzata delle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle aree di trattamento riportata nell'Allegato C1.
6. L'iscrizione al Registro provinciale delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 è esclusivamente un titolo abilitativo all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti, pertanto ai fini dell'avvio delle stesse la Ditta deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni/nulla osta/pareri/licenze ecc rilasciati dagli Enti competenti in materia e necessari per la costruzione ed esercizio dell'attività.
7. Le attività di recupero rifiuti devono essere effettuate relativamente alle tipologie di rifiuti, alle operazioni e ai quantitativi indicati nella comunicazione e nella documentazione presentata.
8. Le attività di recupero rifiuti devono essere svolte nel rispetto delle norme tecniche previste dal DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. ed in particolare nel rispetto delle tempistiche di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e degli end of waste prodotti e delle verifiche analitiche/merceologiche cui sottoporre i rifiuti in ingresso e end of waste prodotti.
9. Tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita e degli end of waste devono essere distinte, fisicamente separate ed identificate con specifica cartellonistica riportante la

denominazione del materiale ivi raccolto, al fine di facilitare il conferimento da parte degli operatori e il controllo da parte degli Enti di controllo.

10. Tutti gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita, dei “rifiuti cessati” (end of waste) e dei prodotti ottenuti devono rispettare i volumi e l'altezza massima prevista da progetto approvato.
11. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998 e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. L'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.
12. Nel caso di variazioni del quantitativo di rifiuti comunicato, tale modifica dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti competenti utilizzando la modulistica approvata dalla Provincia di Vercelli e allegando una relazione in cui venga data evidenza della capacità dell'impianto a mantenere l'efficienza di trattamento ovvero rispettare i criteri fissati dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i.. Le attività riferite alla variazione dei quantitativi potranno essere effettuate a seguito della presa d'atto da parte degli Enti competenti.
13. Qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione medesima.


Prescrizioni specifiche per la produzione di End of Waste (EOW) da RIFIUTI COSTITUITI DA CONGLOMERATO BITUMINOSO sottoposti ad attività di recupero R5.

La Ditta produce, ai sensi del D.M. DM 69 del 28/03/2018, End of Waste da rifiuti di conglomerato bituminoso sottoposti ad attività di recupero R5.

In merito si riportano le seguenti prescrizioni:

14. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il prodotto delle attività di recupero rifiuti autorizzate dovrà rispettare le caratteristiche delle norme tecniche di settore – DM 69 del 28/03/2018 art.3;
15. Sul rifiuto prima dello svolgimento della campagna di recupero devono essere effettuati i controlli previsti dal DM 69 del 28/03/2018 - Allegato 1 – parte b - punto b.1.
16. L'attività di recupero del conglomerato bituminoso deve essere effettuata per lotti omogenei le cui dimensioni non possono superare il limite massimo pari a 3.000 mc previsto dal DM 69 del 28/03/2018.
17. La Ditta dovrà ottemperare alle disposizioni del DM 69/2018 art. 4 relativamente alla dichiarazione di conformità dei lotti.
18. Il conglomerato bituminoso dovrà essere gestito quale rifiuto sino ad emissione della dichiarazione di conformità del granulato di conglomerato bituminoso ottenuto dalle operazioni di recupero prevista dall'art. 4, comma 1 del D.M. n. DM 69 del 28/03/2018.
19. I lotti di conglomerato bituminoso prodotti e in fase di certificazione dovranno essere contraddistinti da apposita cartellonistica identificativa e dovranno inoltre essere distinti dai rifiuti presenti, in particolare dai rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso, e dai lotti certificati per cui è già stata emessa la dichiarazione di conformità.
20. Il positivo esito delle verifiche previste dal DM 69 del 28/03/2018 è condizione vincolante per l'effettivo riutilizzo del materiale prodotto dalle attività di trattamento rifiuti. Nel caso in cui, a seguito di attività di recupero, i materiali prodotti non risultassero in possesso delle caratteristiche previste dal DM 69 del 28/03/2018, tali materiali dovranno essere gestiti come rifiuti ed opportunamente identificati per consentire la rintracciabilità.

ALLEGATO C.1 - Planimetria impianto - aree stoccaggio e trattamento rifiuti



ALLEGATO D - Prescrizioni specifiche in materia di acque meteoriche

Il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche prevede il convogliamento di tutto l'evento meteorico (prima e seconda pioggia) che cade sulle superfici scolanti del piazzale di stoccaggio del fresato d'asfalto e sulle superfici scolanti delle aree ove sono posizionati gli impianti tecnologici (sia di pertinenza della Ditta Nuova Recycling srl, sia della Ditta Beton Candeo srl) ad una vasca di raccolta dove all'occorrenza, possono essere riutilizzate nel processo produttivo di produzione del calcestruzzo o inviate, a mezzo di pompa, ad un sistema di trattamento di dissabbiatura e disoleazione di tipo statico a flusso orizzontale, posto a piano campagna, in prossimità del Canale Navilotto della Mandria, in area di pertinenza della Ditta Beton Candeo srl. Le acque trattate vengono quindi inviate ad un pozzetto dal quale, tramite pompaggio, sono allontanate nel Canale Navilotto della Mandria (atto di concessione n° SC891 del 15/12/2017 sottoscritto con l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia) .

L'insediamento risulta “*esistente*”, ai sensi dell'art. 6 lettera e) del Regolamento regionale 1/R-2006 e s.m.i. e deve sottostare alla disciplina di tale Regolamento in quanto svolge attività di cui all'art. 7 lettera e), rispettando le seguenti prescrizioni:

1. Le ditte Beton Candeo srl e Nuova Recycling srl dovranno provvedere a sottoscrivere apposita scrittura privata al fine di regolamentare le responsabilità di Nuova Recycling srl nel convogliamento all'impianto di trattamento di Beton Candeo srl e al successivo punto di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento del proprio piazzale. Copia di tale scrittura dovrà essere trasmessa alla Provincia e al Dipartimento Arpa **entro 60 giorni dalla notifica** del presente provvedimento.
2. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di trattamento sopra descritti.
3. In caso di sversamenti accidentali o di cattivo funzionamento degli impianti di trattamento dovranno essere adottati tempestivi accorgimenti in grado di impedire alle sostanze inquinanti o alle acque meteoriche non trattate di raggiungere il corpo idrico.
4. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.
5. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R – 2006 e s.m.i. ed in particolare, con modalità scritte, relativamente a quanto prescritto ai precedenti punti 3 e 4.
6. Non devono essere immessi nelle condotte utilizzate per lo smaltimento delle acque meteoriche reflui o liquami. Tramite il punto di allontanamento è consentito il solo deflusso delle acque meteoriche. Non devono essere immesse altre tipologie di refluo, se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione.
7. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nel citato insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi tecnici.
8. Dovrà preliminarmente essere notificata alla Provincia ed al Dipartimento ARPA di Vercelli ogni variazione in ordine a: funzionalità delle forme di trattamento, natura delle acque meteoriche prodotte, modalità di allontanamento e tipologia di attività svolta nell'insediamento.